



# COMUNE DI LAGNASCO

## PROVINCIA DI CUNEO

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO N. 88 DEL 14/07/2017

#### OGGETTO:

**Opere di manutenzione ordinaria dell'attraversamento del Torrente Varaita in località Guado di Lagnasco, nel Comune di Lagnasco. - CN PO 429. - C.I.G. Z9B1F5FF9E.**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **quattordici** del mese di **luglio** nel proprio ufficio,

#### **IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico Manutentivo**

Premesso che:-

- con determinazione n. 1135 del 7 luglio 2006 il Dirigente della Direzione regionale Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo - ha concesso al Comune di Lagnasco, a decorrere dalla data della medesima determinazione e fino al 31.12.2025, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 7 luglio 2006 rep. n. 1833 ed approvato con la medesima determina dirigenziale n. 1135/2006, l'attraversamento del Torrente Varaita con un guado (CN PO 429), come evidenziato negli elaborati tecnici allegati all'istanza;
- per il rilascio della predetta concessione, il Comune di Lagnasco ha ottenuto il nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dall'A.I.P.O. - Ufficio di Torino con nota prot. n. 1413 del 23 maggio 2006, nonché l'autorizzazione relativa ad interventi in zona soggetta a vincolo di tutela paesistico-ambientale - art. 159 del D.Lgs. 42/2004 - di cui alla Determina dirigenziale della Regione Piemonte n. 134 del 22 agosto 2006;
- nel corso degli anni, durante il periodo di utilizzo dell'attraversamento per finalità agricole legate all'economia locale, che coincide per altro con il periodo di magra del Torrente Varaita, l'Amministrazione comunale si è abitualmente adoperata al compimento, all'inizio di ogni stagione di raccolta, delle operazioni minime indispensabili a migliorare la transitabilità dei mezzi agricoli presso la località "guado di Lagnasco" sul Torrente Varaita, secondo le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti, di cui sopra.

Considerato che:-

- stante l'inizio della raccolta della frutta, l'Amministrazione comunale è interessata al ripristino delle condizioni per il transito presso la località "guado di Lagnasco" sul Torrente Varaita dei mezzi agricoli che trasportano i prodotti ortofrutticoli alle aziende di lavorazione e commercializzazione presenti sul territorio comunale di Lagnasco,

allorquando il Torrente si presenterà in stato di secca, sia per il tratto che precede che per il tratto che segue, la località interessata;

- data l'attuale morfologia dell'alveo riscontrata in sito è intenzione dell'Amministrazione comunale intervenire in alveo per la manutenzione ordinaria dell'attraversamento con guado del Torrente Varaita, mediante le consuete operazioni di livellamento del materiale litoide movimentato dalle acque del Torrente Varaita, al fine di migliorare le condizioni di transitabilità.

Dato atto, in particolare, che l'Amministrazione comunale intende provvedere all'esecuzione dei lavori dei quali al progetto allegato all'istanza di concessione in sanatoria di cui sopra, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella predetta autorizzazione idraulica, analogamente a quelli già operati negli anni precedenti da compiersi quando il Torrente Varaita si presenta in completo stato di secca, sia per il tratto che precede che per il tratto che segue la località in oggetto.

Considerato per l'esecuzione di quanto sopra è necessario avvalersi dell'intervento di una ditta specializzata, operante nel settore, con l'ausilio di mezzo meccanico cingolato.

Vista la disciplina di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulla procedure degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e successivi correttivi, in particolare il D.Lgs. 56/2017.

Rilevato che, secondo quanto disposto nel comma 1 dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 modificato dall'[art. 26, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#), fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti posso procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

Ritenuto procedere all'acquisizione dei lavori in oggetto, di importo inferiore a 40.000 euro, con affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016, come modificata dall'[art. 25, comma 1, lett. b\), n. 1\), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56](#).

Constatato che, secondo le valutazioni tecnico-estimative appositamente elaborate in merito all'attuazione dell'intervento di cui trattasi, l'ammontare stimato per l'acquisizione dei lavori e delle rispettive occorrenti forniture rientra tra nei limiti di valore di cui al citato art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Vista la disponibilità all'esecuzione delle opere di cui trattasi acquisita dalla ditta DUTTO Roberto – con sede legale in Via Monsola n. 75 a Villafalletto – C.F. DTT RRT 71T03 D2050, per la spesa presunta di € 2.500,00 al netto dell'IVA.

Viste le "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", approvate con la L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), in particolare:

- quelle di cui al comma 501 dell'art. 1, di modifica dell'art. 23-ter comma 3 del D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014, ovvero la deroga per l'attività contrattuale minore, di importo inferiore a 40.000 euro, all'obbligo di centralizzazione secondo le modalità di cui all'art. 33, comma 3-bis, del Codice 163/2006 e s.m.i., ma non quello di effettuare acquisti di beni e servizi mediante il prioritario ricorso agli strumenti elettronici (Mepa, altri mercati elettronici o sistemi telematici di negoziazione), attesa la persistente vigenza dell'art. 1, comma 450, II periodo, della L. 296/2006, ovvero il ricorso ai soggetti aggregatori, come stabilito dal riformulato art. 9, comma 3, D.L. 66/2014;
- quelle di cui al comma 502, lett. c), dell'art. 1, relativamente agli obblighi e facoltà previsti al comma 449 dell'art. 1 della L. 296/2006, per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al ricorso al mercato elettronico della PA, ovvero altri mercati elettronici istituiti ex art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Ritenuto, quindi, di procedere all'acquisizione di cui trattasi, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, direttamente ed autonomamente, senza il ricorso al Mercato Elettronico della PA messo a disposizione dal MEF avvalendosi di Consip SpA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo ai contratti sotto la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del medesimo Codice e s.m.i., mediante trattativa diretta con unico operatore economico.

Ritenuto, inoltre, opportuno procedere all'acquisizione, in relazione all'intervento di cui trattasi, del Codice Identificativo della procedura di gara (C.I.G.), attraverso l'apposita procedura telematica, in forma semplificata, del portale istituito dall'A.V.C.P. ora A.N.A.C., anche in relazione alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010.

Preso atto di quanto stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) con Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016, pubblicata nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017, avente ad oggetto "*Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017*", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione.

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse.

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta da parte della stazione appaltante né da parte degli operatori economici, in quanto trattasi di contratto del valore complessivo inferiore a 40.000 euro.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 ottobre 2015.

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti non abrogare dai citati D.Lgs. 50/2016 e d.Lgs. 56/2017 portante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e non in contrasto con i medesimi.

Visto il Bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 / 2017.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 10 maggio 2017, con la quale sono stati individuati gli obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo strumento esecutivo di gestione per l'esercizio 2016, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi affidati.

Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 8 ottobre 2014 con il quale è stata confermata l'organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco ed è stata conferita al sottoscritto la responsabilità del servizio tecnico-manutentivo, con la conseguente attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

## **DETERMINA**

- 1) Di prendere atto dell'intenzione dell'Amministrazione comunale di provvedere alla manutenzione ordinaria dell'attraversamento con guado del Torrente Varaita (CN PO 429), per il quale il Comune di Lagnasco ha

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Lagnasco. Responsabile Procedimento: Rinaudo Marco (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

ottenuto la concessione in sanatoria con determinazione del Dirigente della Direzione regionale Opere Pubbliche – Settore Decentrato OO.PP e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo - n. 1135 del 7 luglio 2006 della quale in premessa, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare di concessione sottoscritto in data 7 luglio 2006 rep. n. 1833 ed approvato con la medesima determina dirigenziale n. 1135/2006.

- 2) Di dare atto che quanto al punto 1) è previsto mediante l'esecuzione dei lavori dei quali al progetto allegato alla richiamata istanza di concessione in sanatoria, mediante le consuete semplici operazioni di livellamento del materiale litoide movimentato dalle acque del Torrente Varaita, consistenti nell'essenziale spianamento, con regolarizzazione del terreno, senza la realizzazione di opere in alveo, nella posizione e secondo le modalità illustrate negli elaborati tecnici di progetto, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella predetta autorizzazione idraulica.
- 3) Di dare atto che l'esecuzione delle opere di cui al punto 1) della presente determinazione si rende necessaria per il livellamento delle movimentazioni di materiale litoide provocate dal maggior afflusso di acqua nel Torrente anche semplicemente per eventi atmosferici di carattere temporalesco, al fine di migliorare le condizioni di transitabilità, durante il periodo della raccolta, dei mezzi agricoli che trasportano i prodotti ortofrutticoli alle aziende di lavorazione e commercializzazione presenti sul territorio comunale, secondo il progetto allegato all'istanza di concessione in sanatoria di cui sopra ed autorizzate dall'A.I.P.O. con il nulla-osta prot. n. 1413 del 23.05.2006 richiamato in premessa, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni in quest'ultimo contenute.
- 4) Di procedere all'esecuzione dell'intervento di cui trattasi mediante affidamento ed esecuzione di contratto a titolo oneroso, avente per oggetto l'acquisizione di lavori, direttamente ed autonomamente ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza il ricorso al Mercato Elettronico della PA messo a disposizione dal MEF, in particolare con trattativa diretta con unico operatore economico.
- 5) Di individuare nell'impresa DUTTO Roberto – con sede legale in Via Monsola n. 75 a Villafalletto – C.F. DTT RRT 71T03 D2050, l'operatore economico qualificato con il quale espletare la trattativa di cui al punto 1) del presente atto, affidando il contratto a titolo oneroso relativo ai lavori, per il corrispettivo presunto di € 2.500,00 più IVA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- 6) Di impegnare la spesa complessiva inerente l'acquisizione di cui trattasi per l'importo totale di € 2.500,00 più IVA (= totale lordo di € 3.050,00), imputandola al capitolo 1928-1 - Missione 10, Programma 5, Tit. 1, Macroaggregato 103, del Bilancio di previsione 2017-2019.
- 7) Di dare atto dell'acquisizione per il contratto oggetto del presente dispositivo del seguente Codice Identificativo della procedura di gara: **C.I.G.: Z9B1F5FF9E**, individuato in modalità semplificata, attraverso l'apposita procedura telematica del portale istituito dall'A.V.C.P. ora A.N.A.C., anche in relazione alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010.
- 8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D.Lgs. 50/2016, il contratto di cui al punto 4) del presente atto viene stipulato mediante corrispondenza, anche tramite posta elettronica certificata.
- 9) Di dare opportuna comunicazione dell'intervento in oggetto alle Autorità competenti, in particolar modo all'A.I.P.O. – Ufficio territoriale di Torino, al Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Saluzzo ed all'Ufficio provinciale per le Attività economiche Settore tutela flora e fauna di Cuneo.
- 10) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato Digitalmente

F.to:ROSSO Geom. Eleonora

